

COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO

Provincia di Milano

REGOLAMENTO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO
Provincia di Milano

UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 – Soggetto passivo
- Art. 3 – Terreni considerati non fabbricabili
- Art. 4 – Abitazioni principali
- Art. 5 – Valore aree fabbricabili
- Art. 6 – Fabbricati fatiscenti
- Art. 6 bis – Modalità di riscossione dell'imposta
- Art. 7 – Validità dei versamenti dell'imposta
- Art. 8 – Comunicazione di variazione
- Art. 9 – Disciplina dei controlli

CAPO II – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art.10 – Accertamento con adesione
- Art.11 – Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione
- Art.12 – Procedura per l'accertamento con adesione
- Art.13 – Atto di accertamento con adesione
- Art.14 – Adempimenti successivi
- Art.15 – Perfezionamento della definizione

CAPO III – COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

- Art.16 – Compenso incentivante al personale addetto

CAPO IV – SANZIONI - RAVVEDIMENTO

- Art.17 – Sanzioni ed interessi
- Art.18 – Ritardati ed omessi versamenti
- Art.19 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni
- Art.20 – Irrogazione immediata delle sanzioni
- Art.21 – Ravvedimento

CAPO V – NORME FINALI

- Art.22 – Norme abrogate
- Art.23 – Pubblicità del regolamento e degli atti
- Art.24 – Entrata in vigore del regolamento
- Art.25 – Casi non previsti dal presente regolamento
- Art.26 – Rinvio dinamico

CAPO I – NORME GENERALI

Art.1 – **Oggetto e scopo del regolamento.**

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai Comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nonché dell'art.50 della Legge 27 dicembre 1997, n.449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art.2 – **Soggetto passivo**

1. Ad integrazione dell'art.3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

Art.3 – **Terreni considerati non fabbricabili**

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettera a)

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, che conseguono dall'attività agricola il 100% del reddito dichiarato ai fini I.R.PE.F.
2. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari – coltivatori diretti ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n.15.

Art.4 – **Abitazioni principali**

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettera e)

1. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, sorelle).
2. Sono inoltre considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

Art.5 – **Valore aree fabbricabili**

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, artt.52 e 59, comma 1, lettera g))

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n.504

del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, vengono periodicamente determinati dal Consiglio Comunale.

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello determinato dal Consiglio Comunale.

Art. 6 – Fabbricati fatiscenti

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art. 59, comma 1, lettera h))

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione dal fabbricato delle persone, per almeno 6 mesi.
2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

Art. 6 bis – Modalità di riscossione dell'imposta

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettera n)

Il versamento può essere effettuato oltre che tramite il concessionario della riscossione anche mediante il versamento sul conto corrente intestato alla tesoreria del Comune o su quello direttamente presso la tesoreria medesima.

Art. 7 – Validità dei versamenti dell'imposta

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettera i))

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 8 – Comunicazione di variazione

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettera l), n.1)

1. L'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art.10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, rimane invariato secondo le disposizioni di legge.

Art. 9 – Disciplina dei controlli

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettera e) nn.2 e 3)

1. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni dell'anno in corso.
2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
3. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art.59, comma 3, del D.Lgs. n.446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

CAPO II – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art.10 - **Accertamento con adesione**

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218 - art.59, comma 1, lettera m) D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 art.50 della Legge 27 dicembre 1997, n.449)

1. E' introdotto in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218, per l'imposta comunale sugli immobili, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art.11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art.11 – **Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione**

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art.12 – **Procedura per l'accertamento con adesione**

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 10 e 11 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art.13 – Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto.

Art.14 – Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 13.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di numero 8 (otto) rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 12 (dodici) rate trimestrali se le somme dovute superano e cento milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.
3. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati alla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art.38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, N.633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
 - a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
 - b) dovrà corrispondere gli interessi al saggio legale per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art.12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504.

Art. 15 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 14, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso articolo 14.

CAPO III - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art.16 – **Compenso incentivante al personale addetto**

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettera p)

1. In relazione al disposto dell'art.59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, è istituito in questo Comune un fondo speciale per il compenso incentivante al personale addetto.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente ed è attribuito secondo le disposizioni contrattuali vigenti.

CAPO IV – SANZIONI – RAVVEDIMENTO

Art.17 – **Sanzioni ed interessi**

(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, art.14)

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia di variazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 (cento) al 200 (duecento) per cento del tributo dovuto, con un minimo di €51,65 (cinquantuno/65).
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 (cinquanta) al 100 (cento) per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,65 (cinquantuno/65) a € 258,23 (duecentocinquattro/23). La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto (1/4) se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per l'imposta si applicano gli interessi moratori al saggio legale per ogni semestre compiuto.

Art.18 – **Ritardati od omessi versamenti**

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471, art.13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 (trenta) per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art.19 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, art.16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'art.11, comma 1, del D.Lgs. n.472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto (1/4) della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'art.11, comma 1, del D.Lgs. n.472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n.472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art.20 – Irrogazione immediata delle sanzioni

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, art.17)

1. In deroga alle previsioni dell'art.20 D.Lgs. 472/1997, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un quarto (1/4) delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art.21 – Ravvedimento

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, art.13)

1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art.11, comma 1, del D.Lgs. n.472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine prescritto per la comunicazione di cui al precedente art.8;

- c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione di cui al precedente art.8, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori al saggio legale per ogni semestre compiuto.
3. Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

CAPO V – NORME FINALI

Art.22 – **Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art.23 – **Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.24 – **Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art.25 – **Casi non previsti dal presente regolamento**

1. Per quanto non regolamentato troveranno applicazione le disposizioni di legge vigenti.

Art.26 – **Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.